

# è Ora!



## BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

Direttore Responsabile GIANFRANCO POLILLO - Direttore Editoriale MARIA BALDARI

Si agirà con SPID, CIE, CNS ed altro. Ed i vecchietti che faranno?

## DOBBIAMO ESSERE TUTTI SUPER INFORMATIZZATI

di *Vincenzo Papadia*

Si trova tutto nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 che riporta il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, poi convertito, modificazioni ed integrazioni, in legge decreto meglio conosciuto come "Decreto semplificazioni". Il Decreto in argomento ha previsto, tra l'altro, diverse misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale.

Comunque sia gli Obiettivi sono vecchi da oltre 16 anni, dai tempi del governo Berlusconi, se ed ora si intendono realizzare con un pacchetto di disposizioni che intervengono decisamente anche su diverse norme dell'ex Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005). Essi in sintesi sono:

- Favorire la diffusione di servizi pubblici in rete, agevolarne e semplificarne l'accesso da parte di cittadini e imprese. I servizi delle pubbliche amministrazioni dovranno diventare fruibili attraverso lo smartphone, lo strumento più usato dagli italiani per comunicare a distanza, e senza necessariamente obbligare a mettersi in fila davanti agli sportelli oppure a ricorrere a un computer fisso o portatile.

- Semplificazione delle procedure, miglioramento dell'efficienza e abbattimento di numerosi costi per la Pubblica Amministrazione.

- Diritto a innovare per le imprese che beneficeranno di procedure semplificate per sperimentare progetti innovativi.

In particolare, al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, l'art. 24 del DL n. 76/2020 ha introdotto diverse modifiche agli artt. 3-bis, 6-bis, 6-quater, 64, 64-bis, 65 del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005).

Ma si pone la questione del Domicilio digitale e del punto di accesso telematico.

Infatti, nello specifico si prevede un notevole ampliamento dell'ambito di applicazione del domicilio digitale, tendenza già avviata con la precedente riforma del 2017, e del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD dove si richiede agli enti pubblici di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il suddetto punto di accesso, salvo impedimenti di natura tecnologica.

Gli stessi enti devono comunque rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale ed avviare i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. Resta ferma, per altri profili della transizione, l'utilizzabilità di credenziali diverse fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. La minaccia sanzionale è una boutade per chi ci crede.

Infatti è prescritto che nel caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi i dirigenti responsabili delle strutture competenti potranno vedersi ridotta la loro retribuzione di risultato ed il rela-

tivo trattamento accessorio collegato alla performance individuale in misura non inferiore al 30 per cento, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Se si pensa che a Roma, Capitale d'Italia, solo in questi giorni per le vie del Centro storico si vedono gli operai che stanno installando le canalizzazioni della Tim della banda larga sub appaltata dalla Sirti Spa. Ma non è ancora attivata.

Comunque sia per quel che i cittadini, le imprese ed i professionisti possono fare, via modem tradizionale collegati via telefono col vecchio stoppino di attacco per i collegamenti in e-mail, si va avanti come si può. Ma la perentorietà dei termini è stringente. Sicché, il decreto incentiva, quindi, al massimo l'utilizzo di strumenti come lo SPID (richiesta alle Poste o con Aruba, ecc) e la stessa Carta d'Identità Elettronica (richiesta al proprio comune di residenza) facilitando anche le procedure di rinnovo di quest'ultima. Entro il 28 febbraio 2021 tutti gli Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online e adottare esclusivamente l'identità digitale SPID e CIE (la Carta di identità elettronica) per consentire ai cittadini di accedere ai loro servizi digitali.

Resta ferma l'utilizzabilità di credenziali diverse fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Si convinti ex lege che questo semplificherà la vita agli italiani, i quali non dovranno più confrontarsi con credenziali diverse a seconda del servizio che vogliono usare, e consentirà a Enti pubblici e amministrazioni di conseguire risparmi perché non dovranno più farsi carico di gestire i propri sistemi di rilascio e gestione delle identità dei rispettivi utenti. Ovunque, per usufruire di un servizio o nelle transazioni elettroniche, la legge richieda l'esibizione di un documento di identità.

Ebbene ora il cittadino può farsi identificare da remoto attraverso l'identità digitale di SPID o la CIE e non sarà più necessario allegare o inviare fotocopia del documento. In questo modo si velocizzano le procedure e si migliora la sicurezza, evitando di mettere in circolazione copie di documenti di identità e diminuendo i costi e gli oneri per cittadini e imprese. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

Inoltre, viene previsto che la verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

È precisato, inoltre, che l'identità digitale, verificata ai sensi del CAD e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti

contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

Tuttavia, l'art. 25 del Decreto Legge, invece, con l'obiettivo di semplificare le procedure di conservazione dei documenti informatici introduce rilevanti modifiche agli artt. 14-bis, 29, 30, 32-bis, 34, 44 del CAD. In particolare viene precisato che ai fini della qualificazione, i soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta.

Si rinvia, poi, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, la definizione dei predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui intendono svolgere (chi si è già registrato ed aveva i requisiti già opera acta imperii).

Così è stato precisato altresì che i conservatori, che intendono svolgere l'attività per conto della pubblica amministrazione, devono possedere i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (che però attualmente ancora non sono state pubblicate in G.U.) nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Ma è ovvio che giganti come Aruba e Poste Italiane siano facilitati.

Ma la straordinarietà del tutto è rappresentata dalla Piattaforma digitale unica per le notifiche di atti e provvedimenti della PA.

Di talché, l'art. 26 del DL semplificazioni introduce la piattaforma digitale unica per le notifiche di atti e provvedimenti della PA a cittadini e imprese. In sostanza, la raccomandata cartacea viene sostituita da una comunicazione digitale, con conseguente semplificazione per l'attività dell'amministrazione e risparmio di tempo per i cittadini che potranno avere la disponibilità dell'atto sul cellulare. Resta confermata, per i cittadini che non posseggono un domicilio digitale, la procedura di recapito attraverso posta ordinaria (ma ciò ha carattere residuale e nel tempo scomparirà del tutto).

In altri termini, quindi, ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici.

segue a pag.2

## DOBBIAMO ESSERE TUTTI SUPER INFORMATIZZATI

da pag.1

La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti» (Blockchain) come definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Ovviamente il gestore della piattaforma dovrà assicurare l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, renderli disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione.

Inoltre, ciò che già operava con la procedura a distanza con Family bancaria ora con le Misure di semplificazione per l'accesso ai servizi bancari fa un passo avanti. Sicché, l'art. 27 del DL semplificazioni prevede, inoltre, misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari. In particolare, ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del CAD, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, si può procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:

a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno "significativo", nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) di livello almeno "significativo".

In tale quadro si semplificano anche le notificazioni di atti giudiziari e stragiudiziali.

Infatti, l'art. 28 del DL n. 76/2020 prevede anche misure di semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, mentre l'art. 29 contiene disposizioni volte a favorire l'accesso ai servizi online da parte delle persone diversamente abili. In particolare, le norme estendono gli obblighi di accessibilità degli strumenti informatici anche agli Enti o Società private, con un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a 900 euro, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni sul telefonino (insomma parrebbe tutti).

L'azione poi è ad ampio spettro se l'art. 30 del DL semplificazioni cerca di facilitare anche gli adempimenti in materia anagrafica chiarendo innanzitutto che la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS).

Lo stesso rilascio di certificati anagrafici in moda-

lità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del CAD. E poi con l'art. 31 del DL semplificazioni nell'ottica della semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica si introduce l'obbligo per le diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l'accesso da remoto ai dipendenti, naturalmente nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle disposizioni di sicurezza delle reti e dei dati. Ovviamente va garantito un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano la tipologia di attività che possono essere svolte.

Insomma parrebbe che la normativa abbia regolato tutto non lasciandosi sfuggire alcunché. Infatti ha regolato anche con un Codice la condotta tecnologica. Perciò, l'art. 32 del DL semplificazioni introducendo l'art. 13-bis del CAD prevede il codice di condotta tecnologica che disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni per colmare il deficit di competenze professionali e tecniche, spesso indicato come fattore di ostacolo alla trasformazione digitale, possono assumere temporaneamente esperti, dotati di esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione digitale. Altresì, l'art. 33 del DL semplificazioni al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali introduce nuove disposizioni nel CAD e precisamente il comma 3-ter dell'art. 50 e l'art. 50-quater. In particolare si comprende che i concessionari dei servizi pubblici producono nella loro attività dati che possono risultare utili per la gestione della cosa pubblica.

Tali dati, di cui il concessionario entra in possesso in esecuzione di un contratto con un'amministrazione pubblica, sono sempre rimasti di appannaggio esclusivo di quest'ultimo, mentre, adesso, alla luce di quanto disposto dalla norma in argomento viene imposto ai concessionari di prevedere negli accordi negoziali la fornitura alle amministrazioni concedenti dei dati, in formato aperto, prodotti nell'ambito dell'erogazione del servizio pubblico.

Comunque in tale complesso quadro tutte le PP.AA. dovrebbero entrare in una Piattaforma digitale nazionale dati, che fino a tempo fa era solo dominio assoluto dell'ISTAT che resta titolare dei dati ufficiali (sotto la vigilanza e tutela della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Cosicché l'art. 34 del DL semplificazioni introduce misure di semplificazione per la gestione, lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma digitale nazionale dati.

Attraverso questa piattaforma vengono resi immediatamente interrogabili, disponibili e fruibili alla Pubblica Amministrazione i dati pubblici e conoscibili. L'interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra amministrazioni rende più veloce e fluida l'erogazione dei servizi. Ai cittadini e alle imprese non dovranno essere chieste informazioni che la Pubblica Amministrazione già possiede.

Le norme non ampliano le informazioni a cui la Pubblica Amministrazione può accedere, ma semplificano la modalità di condivisione dei dati tra i diversi uffici pubblici. La piattaforma consentirà inoltre di valorizzare e rendere immediatamente disponibili alle amministrazioni flussi di macro dati aggregati e anonimizzati, cioè quella parte del proprio patrimonio informativo che

non è soggetto a vincoli di riservatezza personale, mettendolo a disposizione delle autorità ai fini dell'assunzione delle decisioni politiche. Già con l'art. 35 del DL semplificazioni intervenendo sull'art. 33-septies della legge n. 221/2012 ora si introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali di migrare i loro Centri elaborazione dati (Ced), che non hanno i requisiti di sicurezza fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), verso un'infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata in Italia, il cui sviluppo è promosso dalla Presidenza del Consiglio. In alternativa le amministrazioni centrali possono far migrare i loro servizi verso soluzioni cloud per la Pubblica Amministrazione, che rispettano i principi stabiliti dall'AgID.

Lo stesso obbligo viene previsto per le amministrazioni locali che sono tenute a trasferire i propri servizi nella infrastruttura promossa dalla Presidenza del Consiglio o in altra infrastruttura presente sul territorio e in possesso dei requisiti di sicurezza. In alternativa le amministrazioni locali, come quelle centrali, possono trasferire i propri servizi digitali verso soluzioni cloud per la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei requisiti fissati dall'AgID (riteniamo che la cautela consiglierebbe doppi archivi di provenienza e di arrivo per la gestione ed operatività praticabile).

Tuttavia con tale modalità, si intende favorire la realizzazione di un cloud nazionale per tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, mettere in sicurezza le infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione, garantire la qualità e la sicurezza dei dati e dei servizi digitali. Sfruttando economie di scala in termini di concentrazione della domanda di risorse e di infrastrutture, è possibile disporre di infrastrutture affidabili e sicure (es. molti archivi andarono persi sui patrimoni dell'ex O.N.C. [Opera Nazionale Combattenti] per responsabilità dei Commissari degli Usi civili e delle Regioni dopo il 1975 ed in poi).

C'è poi da rimarcare una dedica particolare con l'art. 36 del DL semplificazioni che si rivolge alle imprese, alle università, ai centri di ricerca, alle start-up universitarie per incoraggiarle ad avviare la sperimentazione di un loro progetto innovativo per un periodo limitato di tempo, chiedendo una semplice autorizzazione in sostituzione di tutti gli ordinari regimi amministrativi e obblighi di legge. Rientrano in questo regime i progetti di innovazione tecnologica i cui risultati attesi comportano effetti positivi sulla qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini. Il processo autorizzativo semplificato coinvolge il Ministro per l'Innovazione e la Digitalizzazione delegato dalla Presidenza del Consiglio e il Ministero dello Sviluppo economico ed al termine della sperimentazione, in caso di esito positivo, il governo promuove le modifiche normative e regolamentari per consentire a regime lo svolgimento dell'attività sperimentata.

Infine, l'art. 37 del DL semplificazioni detta ulteriori disposizioni oltre a quelle già previste dal CAD, per favorire l'utilizzo della P.E.C. (posta elettronica certificata) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, modificando l'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché l'art. 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Dal 1° marzo 2021 anche l'Agenzia delle Entrate si apre alle tre chiavi di entrata automatica da remoto: Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (vedasi il comunicato stampa del 16 febbraio 2021.).

Ma la nostra preoccupazione resta per le persone anziane, che già per prenotarsi il Vaccino contro il Covid-19 si sono dovuti fare aiutare da figli, nipoti, parenti e vicini di casa giovani e competenti per agire col computer.

Certo la società tecnologica se da un lato semplifica dall'altro crea problemi. Ma forse il tutto è irreversibile come il tempo che trascorre naturalmente.